spazio per la

## ATTIVITA' RICETTIVA DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE\*

\*Per la definizione vedi art. 19, L.R. Umbria n. 8/2017, come riportato all'allegato A

Segnalazione certificata di inizio attività

	O SPORTEL resso il Com									
II/La sott	oscritto/a									
cognome	<u> </u>			nome	9					
luogo di nasci	ta			provincia	a o s	stato estero di nasc	ita	data di nas	cita	
codice fiscale			citta	adinanza				sesso	M [	
comune di res	sidenza		1	ı	provi	incia o stato estero	di resid	denza	C.A.P.	<del></del>
via, viale, piaz	za, ecc.					numero civico	telefo	ono		
PEC										
	segnalazione ce CASE E APPAR			Lita I.r.	. Um	1, 86 e 92 TULPS, abria n. 8/2017 e s. io 2019 n° 100				
denomina n( <u>nb tal</u>	INDITORIALE, in ta _ iscritta alla CCI <u>e forma è comun</u> IMPRENDITORIA le e senza la forn	, co AA di, que obbligatoria LE fino ad un	n sede quando massin	in o <i>il num</i> mo di	ero	_ con c.f./P.IV. delle unità ab	_, Via A n <u>itativ</u>	e è pari o s	superio	ore a 3)
Indirizzo locali arred in stabili d	della struttura lati, da servizi igie liversi ubicati nel in caso di più stabi	a ricettiva ( <u>NB I</u> enici e da cucina a lo stesso territori	'attività autonon io comu	può es na o da	ido	neo angolo co	ttura,	poste nello	stess	<u>o stabile o</u>
comune							(	C.A.P.		
via, viale, piaz	zza, ecc.						1	numero civico		
dati catastali	categoria	classe	sezione		fo	glio	mappa	ale	Subalte	rno
Denomir	azione									
Apertura	:									
☐ annual	e 🗌 d	al a	al		_e	dal	al		di o	gni anno
II/La sottos responsabi	essicurativa critto/a dichiara di lità civile nei confr estremi polizza scadenza polizza	onti del cliente, im							za ass	icurativa di
Il presente mo	odello oltre che a mezz une di Ficulle, Via Cast une di Fabro, Piazza C	o posta può essere pre el Maggiore n° 1 o trar	nite PEC a	all'indirizz	o <u>co</u>	mune.ficulle@post		mbria.it		

partenza del cliente. (c.f.r. art. 9 r.r. 8/2018

II/La	a sot		to/a dichiara:									
1			ere in possesso dei requisiti 31 e s.m.i., così come riportati							11 e 92	2 del T.L	J.L.P.S., R.D.
2		di deca	che non ricorrono nei propri confronti, oltreché nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia – vd all.to A); di essere in possesso dei requisiti in materia di pubblica sicurezza;									
3		di esser	e in possesso dei requisiti in	materia	di pubblica	ı sicure:	zza;					
4			di essere in possesso e di rispettare - relativamente alla struttura ricettiva:									
		_	norme e prescrizioni in mater	•								
			ei prescritti requisiti e/o titoli di			•	er ele		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		_	egolamenti edilizi e le normati	-		-					-i-zozior	a alliusa n
			è stato rilasciato dal Com	une ui	;		Hillicato	) UI au	llabiiila/ayı.	Ollita/auto	)fizzazioi	ie ali uso ii.
			l'agibilità è stata attestata con le modalità di cui all'art. 138, terzo comma, della L.R. 21/01/2015, n. 1, in quanto l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono in possesso della ricevuta prot. n° del di avvenuta presentazione al SUPAE di tutta la documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo, corredata dalla medesima documentazione presentata, senza aver ricevuto da parte del Comune la comunicazione di irricevibilità entro i dieci giorni previsti dal secondo comma dello stesso articolo, o atto equipollente;									
			<ul> <li>         □ è stato presentato al Comune di in data prot. n la dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, della L.R. 21/01/2015, n. 1, o atto equipollente;     </li> </ul>									
			il fabbricato è stato realizza luglio 1934, n. 1265, norn all'epoca vigenti nonché a	mativa cl	he prevede	e il rilas	scio de	ell'agibil	lità, ma cor	nforme a	lle norme	
		☐ le	norme di sicurezza dei luoghi	i di lavor	ıo							
		apı req esc alla me	□ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso (NB: ai sensi dell'art. 19, c. 5 l.r. 8/2017 le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione., mentre ai sensi dell'art. 8, c. 4 del r.r. 8/2018 negli esercizi gestiti in forma imprenditoriale le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al regolamento, e riportata all'allegato B1 del presente modulo, diversamente, ai sensi del c. 5 del medesimo art. 8 negli esercizi gestii in forma non imprenditoriale che man-tengono la destinazione residenziale, la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.									
		tat mi	i requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle case ed appartamenti per vacanze così come indicati alla tabella C allegata al R.R. n. 8/2018, riportata all'allegato B alla presente modulistica, nonché le dimensioni minime delle camere, per gli esercizi gestiti in forma imprenditoriale, così come indicate nella tabella P) allegata al suddetto regolamento regionale, riportata nell'allegato B1 alla presente modulistica.							le dimensioni		
4			struttura di cui al presente atto	•		•	_	•				
		Ricett Unità_	tività totale Letti *	Ba	agni							
		D <sub>f</sub>	ettaglio recettività come me	glio de	scritto nel	l'allega	to moc	lello a	pprovato d	alla D.G.	.R. n° 10	0/2019
	ļ	Numero unità		Pia-	Numero stabile		remi cata Map		Numero letti *	Bagni	Tipo unità	Accessibile div. abili
	ļ	UIIIIa		no	Staviic	rug.	IVIap	δυυ	letti		Uiiila	UIV. apini
	ļ			<del></del>								
	ļ			+		<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>	<del>                                     </del>			<del>                                     </del>
	I		+	+					+			
	I			20 0 1 1								
	1		na riga sono riportati i dati relativi ident à: 1) Monolocale – 2) Bilocale – 3) Trilo									
	1	* Nelle cas	se e appartamenti per vacanze è cons e e appartamenti per vacanze non è c	sentita la p	oresenza di div	vani letto t						
	I	turisti nella	la sua interezza e al suo interno non p	ossono es	sere riservati	vani al tito	olare o ad	d altri sog	ggetti.			
		richiesta	Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 15 della I.r. 8/2017, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della									

i e	
Allega:	
modello dettaglio strutti	ura compilato in ogni sua parte conforme all'all. 8-9 alla D.G.R. 4/02/2019 n° 100;
	identità in corso di validità del firmatario;
copia di idoneo permes	so di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
planimetria dei locali a	firma di tecnico abilitato
altro (indicare)	
data	irma anche a titolo di autodichiarazione/autocertificazione
I.	e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
I sanzioni penali previste dall'art	76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai henefici a norma dell'art. 75. D.P.R. n. 445/2000

## allegato A

### Estratto artt. 11 e 92 del TULPS normativa antimafia e regionale

#### Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

#### Art. 4, D. Lgs. n. 159/2011 (Soggetti destinatari)

- 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. É' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

#### Art. 67. D. Lgs. n. 159/2011 (Effetti delle misure di prevenzione)

- 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) omissis; c) omissis;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati:
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- n) omissis;
- 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, ...... Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
- 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare g'avità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi......
- 4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis
- 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale

#### Art. 19 (Case e appartamenti per vacanze)

- 1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.
- 2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.
- 3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.
- 4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
  - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre:
  - b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
- 5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
- 6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

## allegato B

per la classificazione degli esercizi di Case e Appartamenti per Vacanze (tabella C "art. 3, comma 2" allegata Regolamento Regionale 13/09/2018, n. 8.

TABELLA C (Art. 3, comma 2)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale

- 1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
- 2. Arredamento delle unità abitative composto da:
  - Letto
  - comodino con lampada
  - una sedia o altra seduta per letto
  - armadio
  - tavolo da pranzo con sedie e divano
  - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
- 3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
- Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
- Fornitura costante di energia elettrica
- 6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
- 7. Linea telefonica esterna ad uso comune
- 8. Cassetta medica di pronto soccorso
- 9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) "L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia"
- 10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 "L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia"
- 11. Servizio di ricevimento
- 12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
- 13. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volta alla settimana "A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente"
- 14. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana

#### SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

- 1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
- 2. Arredamento delle unità abitative composto da:
  - Letto
  - comodino con lampada
  - una sedia o altra seduta per letto
  - armadio
  - tavolo da pranzo con sedie e divano
  - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
- 3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
- 4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
- 5. Fornitura costante di energia elettrica
- 6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
- 7. Cassetta medica di pronto soccorso
- 8. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
- 9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

## DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI E ALL'ARIA APERTA

allegato B1

tabella P "art. 7, comma 3, 4, 7, 8" allegata R. R. 13/09/2018, n. 8.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE E COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera Singola	7	2.70
Camera doppia	12	2.70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2.70
Locale soggiorno		2.70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2.4
Appartamento (con esclusione del servizio igienico	20	

Allegato C dichiarazioni requisiti morali di altre pe	ersone (amministratori, soci, comp. collegio sindacale, ecc.)						
II/La sottoscritto/a							
cognome	nome						
luogo di nascita	provincia o stato estero di nascita data di nascita						
codice fiscale cittadinan.	za sesso M						
comune di residenza	provincia o stato estero di residenza C.A.P.						
via, viale, piazza, ecc.	numero civico telefono						
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 67 e 89, D. Lgs. n. 159/2011  - che non ricorrono nei propri confronti precedenti penali costituenti causa preclusiva all'esercizio e ricompresi nell'art. 71, del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010 e smi, così come riportato all'all. 3 al presente modello;  - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto/decadenza/sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia);  Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.  Allega fotocopia di valido documento d'identità.  Firma							
	V						
II/La sottoscritto/a cognome	nome						
luogo di nascita	provincia o stato estero di nascita data di nascita						
codice fiscale cittadinan.	za sesso M F						
comune di residenza	provincia o stato estero di residenza C.A.P.						
via, viale, piazza, ecc.	numero civico telefono						
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 67 e 89, D. Lgs. n. 159/2011  - che non ricorrono nei propri confronti precedenti penali costituenti causa preclusiva all'esercizio e ricompresi nell'art. 71, del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010 e smi, così come riportato all'all. 3 al presente modello;  - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto/decadenza/sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia);  Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.  Allega fotocopia di valido documento d'identità.							
III a cottago distribuia	<i>V</i>						
II/La sottoscritto/a cognome	nome						
luogo di nascita	provincia o stato estero di nascita data di nascita						
codice fiscale cittadinan.	⊢ M ⊢ F						
comune di residenza	provincia o stato estero di residenza						
via, viale, piazza, ecc.	numero civico telefono						
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445  - che non ricorrono nei propri confronti precedenti penali costi Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010 e smi, così come rip  - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto/deca (antimafia);  II/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli at	tuenti causa preclusiva all'esercizio e ricompresi nell'art. 71, del portato all'all. 3 al presente modello; adenza/sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011						
previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e la decadenza dai benefi Allega fotocopia di valido documento d'identità.							

## allegato D

## Estratto artt. 36 della L.R. 10 luglio 2017 n° 8

#### Art. 36 Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.

- 1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.
- 2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.
- 3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.
- 4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
- 5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
- 6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.
- 7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

#### Ulteriori notizie utili in merito agli obblighi di cui all'art. 36

I titolari delle strutture ricettive sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931 e del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, attraverso l'iscrizione al portale <a href="https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/">https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/</a>. Sono inoltre soggetti all'obbligo di comunicazione a fini statistici, sia del dettaglio della ricettività sia del movimento ospiti (rilevazioni IST-00138 e IST-00139 del Piano Statistico Nazionale), secondo modalità e tempi indicati all'art. 36, commi 4 e 5, LR 8/2017. La Regione Umbria, a tale scopo, mette gratuitamente a disposizione degli utenti idoneo applicativo telematico <a href="https://turismatica.regione.umbria.it">https://turismatica.regione.umbria.it</a>, il cui accesso avviene attraverso la piattaforma regionale dei Servizi On Line LoginUmbria. A tale proposito si ricorda che la non ottemperanza all'obbligo di comunicazione a fini statistici nei termini previsti comporta la comminazione della sanzione indicata all'art. 39, c. 11, LR 8/2017, che testualmente recita: "Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all' articolo 36, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,000".

#### Art. 109 del TULPS

- 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché'i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
- 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché' munito della fotografia del titolare.
- 3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

#### AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Si tratta di un'informativa sintetica, per quanto non espressamente previsto dalla presente informativa si rimanda all'informativa generale reperibile direttamente alla sezione privacy del sito ufficiale degli enti in associazione.

I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Associato di Polizia Locale, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il responsabile del servizio Cap. Maurizio Stollo

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Troverà un'informativa completa ed aggiornata:

- per il Comune di Ficulle al seguente indirizzo: http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html
- per il Comune di Fabro al seguente indirizzo: http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83

Case e appartamenti per vacanze – Gestione imprenditoriale

Monolocale
Bilocale
Trilocale
Appartamento

Allegato 8



## **DETTAGLIO STRUTTURA**

(Art. 35 LR n. 8/2018)

Denominazione						
ipologia			Classificazione (1)			
Indirizzo			Frazione			
Comune			Prov	CAP		
Recapiti telefonici			Fax			
Email				<del>-</del>		
Sito web						
Impresa Titolare						
Legale rappresentante						
P.IVA	PEC					
	_					
	R	icettività to	otale			
Ur	ità (2)	Letti (3)	Bagni (4)	_		
Riepilogo ricettività compl		<u> </u>		<b>_</b>		
Unità ahitative aut	onome	N unità	N Letti N Ragni	1		

Totali

Case e appartamenti per vacanze – Gestione imprenditoriale	Allegato 8
Segue Dettaglio Struttura	
	Umbria
Denominazione	cuore verde d'italia
Tipologia	
Comune	

Dettaglio ricettività

Tipo di unità (5)	<b>Indirizzo</b> (eventuale)	Piano	Numero unità	<b>Nome</b> (eventuale)	Letti	Bagni	Accessibile div. abili
					1		

N.B. In ciascuna riga sono indicati i dati identificativi di ogni singola unità, aggiungendo le righe necessarie



Case e appartamenti per vacanze – Gestic	one imprenditoriale	Allegato 8	
Segue Dettaglio Struttura			
Segue Dettagno Struttura			1111
Denominazione		<del></del>	Umbria
Tipologia			cuore verde d'italia
Comune			
Caratteristiche (6)			
In centro storico			
In area urbana			
In periferia			
In campagna	<u> </u>		
Riva lago Vista lago	<u> </u>		
vista iago			
<u>Servizi</u>			
Accessibile ai diversamente abili			
Animali ammessi			
Ammessi solo animali piccola taglia			
Parcheggio			
Servizio transfert			
Wi-Fi			
Aria condizionata			
Spazi per convegni			
Ristorante			
Servizio di ristorazione/catering			
Centro benessere			
Piscina			
Area giochi per bambini			
Maneggio			
Biciclette e/o Mountain bike			

Case e appartamenti per vacanze – Gestione imprenditoriale

Allegato 8



cuore verde d'italia

#### **ANNOTAZIONI**

Le Case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale, all'interno delle quali non possono esservi persone residenti. Nelle Case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande (LR 8/2017, art. 19, commi 1 e 2).

La gestione in forma imprenditoriale è organizzata e non occasionale ed è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di unità è pari o superiore a tre (LR 8/2017, art. 19, comma 4, lett. a).

#### (1) Classificazione

Le Case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 2).

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6)

#### (2) Unità

Ciascuna unità abitativa autonoma è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Va pertanto conteggiata la ricettività totale facendo riferimento all'unità abitativa nel suo complesso, senza il dettaglio dei singoli locali di cui è composta.

Le dimensioni minime dei locali all'interno delle unità abitative autonome sono indicate nella Tabella P allegata al Regolamento Regionale n. 8/2018

#### (3) Letti

Nel numero dei posti letto autorizzati dell'unità abitativa autonoma devono essere conteggiati anche quelli degli eventuali divani letto, fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno (LR 8/2017, art. 19, comma 3).

Al contrario, <u>non devono essere considerati gli eventuali Letti aggiunti</u> che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2018, possono essere aggiunti solo in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. I letti aggiunti devono essere rimossi al momento della partenza del cliente.

#### (4) Bagni

Va indicato il numero complessivo di bagni a disposizione dei clienti all'interno della singola unità abitativa autonoma.

#### (5) Tipi di unità:

- Monolocale
- 2. Bilocale
- 3. Trilocale
- 4. Appartamento

#### (6) Caratteristiche

Le caratteristiche individuano una specifica localizzazione della struttura e saranno utilizzate ai fini di analisi statistica. La scelta è multipla, ma si invita a non duplicare le informazioni. Ad esempio, "Centro storico" è alternativo a "In area urbana", "Riva lago" può essere contestuale a "In area urbana"; "In periferia" è diverso da "In campagna".



Case e appartamenti per vacanze – Gestione non imprenditoriale

Allegato 9



## **DETTAGLIO STRUTTURA**

(Art. 35 LR n. 8/2018)

Denominazione								
Tipologia								
Indirizzo			Frazione					
Comune						CAP _		
Recapiti telefonici								
Email								
Sito web								
Titolare								
Codice fiscale								
	R	icett	ività t	otale				
	Unità (3)	Lett	:i (4)	Bag	ni (5)			
Riepilogo ricettività con								
Unità abitative	autonome	N. u	ınità	N. Letti	N. Bagni			
Monolocale Bilocale								
Trilocale								
Appartamento								
Appartamento	Totali							
Dettaglio ricettività  Tipo di unità (6)	Indirizzo		Piano	Numero	Nome	Letti	Bagni	Accessibile
	(eventuale)		-	unità	(eventuale)			div. abili
L								<u>I</u>
Caratteristiche (7)								
In centro storico								
In area urbana		F						
In periferia		F						
In campagna		F						
Riva lago								
Vista lago								
vista iago								

Case e appartamenti per vacanze – Gestione non imprenditoriale

Allegato 9

# Umbria

cuore verde d'italia

#### <u>ANNOTAZIONI</u>

Le Case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale, all'interno delle quali non possono esservi persone residenti. Nelle Case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande (LR 8/2017, art. 19, commi 1 e 2).

La gestione in forma non imprenditoriale è consentita a coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari (LR 8/2017, art. 19, comma 4, lett. b).

Le Case e appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione (LR 8/2017, art. 19, comma 5)

#### (1) Classificazione

Le Case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C) - Sezione 2, allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 2).

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6)

#### (2) Partita IVA

Indicare l'eventuale Partita IVA aperta presso l'Agenzia delle Entrate per la specifica categoria dell'ospitalità.

#### (3) Unità

Ciascuna unità abitativa autonoma è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti (LR 8/2018, art. 19, comma 6). Va pertanto conteggiata la ricettività totale facendo riferimento alla singola unità abitativa nel suo complesso, senza il dettaglio dei singoli locali di cui è composta.

#### (4) Letti

Nel numero dei posti letto autorizzati dell'unità abitativa autonoma devono essere conteggiati anche quelli degli eventuali divani letto, fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno (LR 8/2017, art. 19, comma 3).

Al contrario, <u>non devono essere considerati gli eventuali Letti aggiunti</u> che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2018, possono essere aggiunti solo in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. I letti aggiunti devono essere rimossi al momento della partenza del cliente.

#### (5) Bagni

Va indicato il numero complessivo di bagni a disposizione dei clienti all'interno dell'unità abitativa autonoma

#### (6) Tipi di unità:

- 1. Monolocale
- 2. Bilocale
- 3. Trilocale
- 4. Appartamento

#### (7) Caratteristiche

Le caratteristiche individuano una specifica localizzazione della struttura e saranno utilizzate ai fini di analisi statistica. La scelta è multipla, ma si invita a non duplicare le informazioni. Ad esempio, "Centro storico" è alternativo a "In area urbana", "Riva lago" può essere contestuale a "In area urbana"; "In periferia" è diverso da "In campagna".

